



COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'esercizio dell'attività di
ESTETICA, TATUAGGIO E/O PIERCING

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 20 dicembre 2018

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista nonché degli istituti di bellezza, comunque denominati, tatuaggi e piercing, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito. Sono comprese in tale attività anche i "Centri di abbronzatura" che utilizzano le apparecchiature di cui all'allegato alla Legge n. 1/90, nonché le imprese di "Sauna" e "Bagno Turco".
 - **L'attività di estetica** comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o annessi affette da manifestazioni patologiche. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come modificato dal Decreto Ministeriale n.110/2011 (allegato A alla Legge) e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.

Rientrano nell'attività di estetista anche quelle di onicotecnica (es. ricostruzione unghie), l'attività di applicazione ciglia finte mediante sostanze collose e allungamento ciglia, il trucco semipermanente, l'attività di massaggi effettuati sul corpo umano e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Le attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e applicazione di smalto semipermanente, senza manicure, non sono da considerarsi attività soggette alla disciplina del presente regolamento.
 - **Si definisce tatuaggio** la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
 - **Si definisce piercing** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
2. Nel caso in cui l'attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, la stessa deve sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al successivo art. 2 del presente Regolamento.
3. Sono escluse dall'attività di cui al presente Regolamento le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere preventivo o curativo proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, alla correzione chirurgica di

inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono riconducibili tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

Art. 2 - Norme di riferimento

L'esercizio delle attività professionali di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto di quanto disposto dalla seguente normativa:

- L. n. 1/1990 Disciplina dell'attività di estetista;
- Legge Regionale n. 73 del 16 dicembre 1989 Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo;
- DPR 7 settembre 2010 n. 160;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.110 del 12 maggio 2011 e dal relativo allegato 2;
- Decreto Regione Lombardia n. 4721 del 25 maggio 2011 (Adozione di nuovi profili professionali per l'inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della regione Lombardia - 6° provvedimento) e circolare esplicativa dell'8 febbraio 2012;
- Decreto della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932 del 27.04.2004 (linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n.147);
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come modificata dalla Legge n. 122/2010;
- D. Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85);
- D. Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
- D.P.R. n. 59/2013 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- D.L. n. 7/2007 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- L. n. 40/2007 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge n.122/2010;
- D. Lgs n. 222/2016 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Tabella A d.lgs. 222/2016;
- Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale di igiene – tipo (ex art. 53 del L.R. 26 ottobre 1981 n. 64);
- D.G.R 3 aprile 2007, n. 8/4502 Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - primo provvedimento di attuazione della L.R. 1/2007 art.5;

- DGR 3 dicembre 2008, n. 8/8547 Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 art. 5 - Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche - 3° provvedimento;
- L.R. 01 ottobre 2015, n. 27 Legge regionale n. 27/2015 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo;
- DGR 02 aprile 2008, n. 8/6919 Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 2° provvedimento;
- Circolare Regionale 22 luglio 2011 Profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing;
- Circolare Regionale 8 febbraio 2012 Nota esplicativa su adempimenti per la partecipazione ai percorsi formativi per l'operatore in tatuaggio e piercing.

Art. 3 – Titolarità dell'attività

1. Per esercitare l'attività di estetista è necessaria l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della Legge 1/90, che deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in modo professionale, espletando tutte le mansioni complesse inerenti l'attività.
2. Per esercitare l'attività di tatuatore e/o piercing si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 7.
3. L'abilitazione deve essere posseduta:
 - nelle imprese individuali dal titolare;
 - nelle imprese gestite in forma societaria dai soci e dai dipendenti che svolgono l'attività in modo professionale e dal responsabile tecnico indicato;
 - in ogni caso, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 1/90, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza, in modo esclusivo, durante lo svolgimento dell'attività di estetista.
4. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non siano in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 operano sotto il controllo e la diretta responsabilità del titolare, dei soci partecipanti o del direttore dell'azienda in possesso di tale qualifica e comunque non possono esercitare l'attività di estetista.

Art.4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Colui che intende:
 - iniziare una nuova attività (ivi comprese affitto di cabina per estetisti e affitto di postazione per tatuatori e piercers)
 - trasferire l'attività in nuovi locali
 - subentrare nella titolarità di un'attività esistente
 - modificare i soggetti titolari dei requisiti
 - modificare i locali (ampliamento, riduzione)
 - sospendere/cessare l'attività
 deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP Comunale esclusivamente in via telematica mediante accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it.

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà contenere tutti gli elementi e dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal sistema. L'inoltro e la ricevuta telematica consentono, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990, l'inizio immediato delle attività di cui al presente regolamento. Contestualmente alla presentazione della SCIA, il responsabile tecnico deve provvedere all'iscrizione al REA.
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire la necessaria abilitazione professionale, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione.
4. Le attività di cui al presente regolamento possono essere sospese per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi motivi debitamente documentati ed accertati dal Responsabile del procedimento.

Art.5 - Controlli sulle operazioni effettuate con SCIA

1. Il Responsabile del procedimento competente a ricevere la SCIA, provvede a verificare la completezza della SCIA e della documentazione presentata.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990, come modificato dalla Legge 122/2010, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio competente, comunque non inferiore a 30 giorni. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva degli elementi essenziali indicati nell'apposito modulo. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il Responsabile del servizio può sempre adottare (anche oltre il termine di sessanta giorni anzidetto) i provvedimenti di cui sopra.
3. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinques e 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 6 - Obbligo di esposizione di copia della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

1. La SCIA, con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i , deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.
2. Coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella SCIA devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art 6 bis - Obbligo esposizione dei prezzi e delle tariffe

1. All'interno del locale e in prossimità della cassa, deve essere esposto, in modo che risulti facilmente leggibile da parte della clientela, un cartello recante le tariffe delle prestazioni che vi si eseguono.

Art. 7 - Attività di piercing e di tatuatore

1. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere esercitate da operatori, secondo le modalità ed in strutture che rispettino quanto disposto dal D.D.G. 27/04/2004 n. 6932, dal Decreto Regionale n. 4721 del 25/5/2011, dalla Circolare Regionale del 22/7/2011 e dell'8/2/2012.
2. Ogni operatore deve essere in possesso di attestato relativo al corso di formazione istituito dalla Regione o altro organismo accreditato.

Art. 8 - Attività in forma ambulante

1. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o non deambulanti, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 9 - Attività svolta presso il domicilio dell' esercente

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d' attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
2. I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali previsti dal presente regolamento e dalle norme che disciplinano le specifiche attività.

Art. 10 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui al presente Regolamento deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 3.12.9 del Regolamento Locale di Igiene tipo della Regione Lombardia così come recepito nel Regolamento Edilizio del comune di Concorezzo.

Art. 11 – Requisiti dei locali

1. I locali destinati agli esercizi di cui al presente Regolamento devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitarie previste dal Regolamento di cui all' articolo precedente.
2. Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.
3. In caso di subingresso, i subentranti devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal vigente Regolamento di cui all' articolo precedente. Potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento solo per vincoli urbanistici ed esigenze tecniche

documentate acquisito il parere del competente servizio di ATS che valuterà se la soluzione alternativa consenta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

4. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc...) fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria.

Art. 12 – Compatibilità urbanistica

1. Come riportato nel vigente PGT, le attività di cui al presente Regolamento, entro il limite di 250 mq di superficie, è qualificata come “unità commerciale di vicinato” ed è ammessa, quale destinazione compatibile, in tutte le zone quantificate come residenziali dal Piano delle Regole ed individuate con le sigle B1, B2, B3, B4 e nelle zone commerciali B6. Sono altresì ammesse nell’ambito di Programmi Integrati di Intervento e di interventi sottoposti a Piano Particolareggiato, ovvero in ambiti di recupero e di trasformazione urbana così come singolarmente disciplinati dalla norme tecniche del Documento di Piano. I locali adibiti all’esercizio di attività di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti igienico – sanitari attestati dal certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 37 del Regolamento Edilizio vigente. Le attività in oggetto sono altresì soggette alla richiesta di autorizzazione all’installazione di impianto pubblicitario secondo quanto disposto nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed alla corresponsione al Comune dei diritti di segreteria per il rilascio dell’autorizzazione ed all’imposta sulla pubblicità al Concessionario del Servizio.

Art. 13 - Attività di estetica, tatuaggio e piercing congiunta all’attività di acconciatore

1. Le attività di estetica, tatuaggio e piercing possono essere svolte congiuntamente a quella di acconciatore nella medesima sede previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene vigente e dai rispettivi regolamenti.

Art. 14 - Vendita

1. Gli esercenti l’attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela “prodotti cosmetici”, strettamente inerenti alla propria attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Agli stessi non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, e successive modificazioni.
2. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettature ed avvertenze in lingua italiana.

Art. 15 - Giorni e orari di esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di cui al presente Regolamento non sono subordinate al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale come da ordinanza sindacale sugli orari.

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo l'orario scelto dall'esercente deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 16 – Rifiuti

1. I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente in data 16 giugno 2004, esplicativa del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento è affidata al servizio sanitario competente per gli aspetti igienico sanitari, a norma della L.R. 26/10/1981 n.64 e ai sensi del D.D.G. della Regione Lombardia 13/03/2003 n.4259 e D.D.G. della Regione Lombardia 27/4/2004 n.6932, per gli altri aspetti le competenze spettano alla Polizia Locale.
2. All'interno dei locali stessi dovranno inoltre essere esposti copia della SCIA con la relativa ricevuta inoltrata dal SUAP del comune e la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

Art. 18 – Sanzioni

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti estetici in assenza di uno o più requisiti professionali di cui alla Legge n. 1/90, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, comma 1, della stessa legge secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per importi non inferiori a 516,48 euro e non superiori a 2.582,28 euro.
Nei confronti di coloro che esercitano attività di estetica senza aver presentato, nelle modalità previste, apposita SCIA, è inflitta una sanzione da 516,48 euro a 1.032,96 euro.
Nei confronti di coloro che svolgono l'attività di tatuatore e applicatore di piercing in assenza di uno o più requisiti di cui al presente Regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali n. 267/2000, da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.
Tutte le violazioni al presente Regolamento per le quali non sia altrimenti disposto, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689, da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i..

Art. 19 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento, composto da 19 articoli ed dell'allegato, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.